

STATUTO

**"UGUALI DIVERSAMENTE
COOPERATIVA SOCIALE"
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROVIGO RO VIA ALL'ARA 5

Numero REA: RO - 434684

Codice fiscale: 01603470293

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-10-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A al Rep.n.2985/2640

STATUTO

ART. 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la società

"UGUALI DIVERSAMENTE COOPERATIVA SOCIALE" ONLUS

ART. 2 – Sede

La cooperativa ha la sede legale nel Comune di Rovigo all'indirizzo risultante nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter Disp. Att. C.C.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze sia in Italia che all'estero.

ART. 3 – Durata

La durata della società cooperativa è fissata dalla sua costituzione al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta); tale termine potrà essere prorogato con deliberazione dell'assemblea in sessione straordinaria anche prima della scadenza, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ART. 4 – Cooperativa a mutualità prevalente

E' preciso impegno della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e, pertanto, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c., essere considerata a mutualità prevalente.

In osservanza dell'art. 2514 c.c., vige:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti, in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, fatto salvo in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2526 c.c. e quindi nel caso in cui sarà possibile l'emissione di strumenti finanziari da parte di Società Cooperative che adottino le norme della società a responsabilità limitata, in quanto compatibili;
- c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La società cooperativa sociale ha l'obbligo di iscrizione nella "Sezione Cooperazione Sociale" e, ove esistente, nell'Albo Regionale delle cooperative sociali.

ART. 5 – Applicazione norme sulla società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, in quanto compatibili, e come in seguito specificate, le norme sulla società a responsabilità limitata, e ciò fino a quando la cooperativa si troverà nella situazione prevista dal secondo comma dell'art. 2519 c.c.; ove non sussista più detta situazione, l'Assemblea dei Soci, senza indugio, adeguerà il presente statuto alle norme della Società per Azioni in quanto compatibili.

Pertanto, per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo, nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali sulle cooperative, sugli Enti del Terzo Settore, se applicabili, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica e nei limiti di quanto sopra precisato.

Alla cooperativa si applicano, inoltre, in particolare le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001 n. 142 come modificata dalla Legge 14 febbraio 2003 n. 30.

ART. 6 – Scopo mutualistico

La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla

promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante:

A) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, inclusi anche le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 recante revisione alla disciplina in materia di impresa sociale, si cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;

B) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della Legge 8 novembre 1991. n. 381.

Lo scopo che la cooperativa intende perseguire è anche quello di ottenere - tramite la gestione in forma associata - continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali professionali per i soci lavoratori.

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

ART. 7 – Oggetto

La cooperativa ha ad oggetto sia lo svolgimento di attività proprie delle cooperative sociali c.d. di tipo "A" sia lo svolgimento di attività proprie delle cooperative sociali c.d. di tipo "B", e in particolare:

A) la cooperativa può svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:

– servizi socio-sanitari orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone disagiate anziani, minori a rischio, tossicodipendenti, malati, inabili e invalidi, alcoolizzati e disabili psico-fisici di qualunque età e di qualsiasi tipo, immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti e di tutti coloro che ne dovessero chiedere l'intervento per concrete esigenze di bisogno;

– servizi socio-educativi intesi nel senso più ampio, mediante formazione, progettazione, studi e ricerche, coinvolgendo anche servizi scolastici di base e di formazione professionale, corsi di formazione e lavoro e di addestramento professionale, corsi sanitari di base ed ad elevata integrazione sociosanitaria;

a tal riguardo precisandosi che sia la condizione e le categorie sociali, sia gli interventi nei settori socio-sanitari e socio-educativi sono intesi in senso dinamico, secondo l'evoluzione umana e tecnologica e secondo la scelta di specifici settori di operatività in base alle richieste del mercato e alla migliore vantaggiosità per la persona richiedente l'offerta.

B) la cooperativa può svolgere e gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, direttamente ovvero stipulando apposite convenzioni e/o in appalto con Enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività, la cui elencazione deve intendersi fatta a titolo esemplificativo e non tassativo:

1 – assistenza e ogni altra forma di intervento psico-socio-riabilitativo in direzione di tutte le categorie già menzionate;

2 – assistenza agli anziani e a tutti coloro i quali ne dovessero chiedere l'intervento per reali esigenze di bisogno a domicilio o presso centri organizzati, per la gestione del tempo libero e di eventuali bisogni propri dell'età;

3 – animazione culturale per la gestione del tempo libero attraverso l'organizzazione di parchi giochi, ludoteche, biblioteche, attività sportive, teatrali e musicali per tutte le categorie già menzionate;

4 – prestazioni educative di tipo itinerante come servizio di sostegno alla famiglia;

5 – servizio di sostegno alle famiglie per il recupero della dispersione scolastica e per il

sostegno scolastico anche non primario;

6 – predisposizione di un sistema informativo e di comunicazione per non vedenti e audiolesi, anche attraverso le più idonee tecnologie informatiche e anche ai fini dell'inserimento lavorativo;

7 – sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali ed artistiche in soggetti non vedenti e audiolesi;

8 – attività e servizi di riabilitazione in genere;

9 – gestione di asili nido, scuole materne e mense sociali;

10 – gestione di strutture educativo-assistenziali per tutte le categorie sopra menzionate;

11 – gestione di servizi sociali e di centri terapeutici territoriali con annessi servizi per l'utenza;

12 – organizzazione di servizi per l'affidamento familiare;

13 – assistenza esterna agli Istituti di pena per attività ludiche destinate ai minori conviventi con madri in stato di detenzione;

14 – assistenza socio-sanitaria, infermieristica, musicoterapeutica e ambulatoriale presso la propria sede, presso strutture private e pubbliche o presso il domicilio del richiedente per tutte le categorie di cui sopra e per tutti coloro che ne dovessero chiedere l'intervento per reali esigenze di bisogno;

15 – diffusione ed educazione alla medicina preventiva presso strutture pubbliche, private e a domicilio, con seminari, convegni e altre forme divulgative.

16 – assistenza e servizi generali alle prestazioni mediche e paramediche in base alla D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81; gestione di servizi tecnici amministrativi attraverso l'assistenza agli adempimenti normativi; gestione di corsi di formazione ed informazione.

La Cooperativa potrà inoltre:

- coordinare le attività previdenziali, assistenziali, mutualistiche, culturali, di istruzione e di propaganda cooperativa;

- partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita, dei salari e delle istituzioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative;

- organizzare e gestire corsi di preparazione per soci, in collaborazione con Enti pubblici e privati, finalizzati al conseguimento di una preparazione tecnica specifica per l'attuazione dei programmi di cui ai punti precedenti.

Tutti i servizi come sopra elencati potranno essere svolti anche con mezzi particolari non in possesso della cooperativa, ma presi in affitto o in comodato.

La società cooperativa potrà affidare la prestazione di parte dei servizi a terzi o avvalersi di professionalità esterne.

La cooperativa potrà aderire a consorzi di cooperative.

Al fine di raggiungere gli obiettivi sociali, la cooperativa potrà richiedere contributi e finanziamenti da parte dello Stato, degli Enti pubblici territoriali, nazionali, regionali e della Unione Europea e, in via del tutto strumentale a sostegno delle proprie iniziative, potrà ottenere da enti privati somme a titolo di pubblicità e sponsorizzazioni, occasionali e/o continuative.

La cooperativa potrà partecipare a società miste ai sensi del D.L. 31 gennaio 1995 n. 26, convertito con modificazioni dalla Legge 29 marzo 1995 n. 95.

La cooperativa potrà aderire alle associazioni nazionali di categorie e alle relative associazioni provinciali e ad organismi economiche e sindacali che propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio.

Sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale e comunque in via non prevalente, e non nei confronti del pubblico, la società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale e industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, con espressa esclusione di ogni attività che rientri nell'ambito di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

La cooperativa potrà, inoltre, istituire punti ristoro, bar, tavole calde, spacci aziendali e gestire servizi comuni allo scopo di ottenere il benessere dei soci e delle rispettive famiglie.

Le attività del presente articolo saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in forma di Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.), per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

ART. 8 – Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività previste nell'oggetto sociale.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio; la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

Possono essere soci persone fisiche e giuridiche che, attraverso la loro adesione:

- stabiliscono con l'impresa cooperativa un rapporto in funzione del quale, insieme agli altri soci, dispongono dei mezzi di produzione, direzione e conduzione;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi di sviluppo.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

A) soci lavoratori, dotati delle particolari competenze di cui abbisogna la cooperativa, che prestano la loro attività lavorativa, ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità, per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro per essi disponibile;

B) soci volontari il cui numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci; ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci;

C) soci sovventori e/o finanziatori, il cui scopo è quello di sostenere la mutualità e, più generalmente, la cooperativa attraverso la messa a disposizione temporanea o

definitiva di somme di denaro.

Allorché ciò sia consentito dalla legge, possono essere soci anche persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

ART. 9 - Ammissione a socio.

Chi desidera diventare socio della cooperativa deve presentare domanda scritta, nella quale dichiara di obbligarsi all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi inoltre:

A) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza e attività svolta;

B) i motivi della richiesta e la categoria di socio a cui chiede di essere iscritto;

C) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, con il minimo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero);

D) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della cooperativa nonché gli eventuali regolamenti interni e le sue revisioni;

E) la dichiarazione che non sussistono cause di inammissibilità o incompatibilità per l'assunzione della qualità di socio, a tal riguardo precisandosi che, qualora ne venga riscontrata l'incompatibilità, il socio verrà dimesso da qualsiasi carica o responsabilità affidatagli e, ulteriormente, perderà la qualifica di socio e il rapporto si intenderà concluso.

Gli enti che intendono associarsi alla cooperativa devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

A) denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data di costituzione e durata, numero dei soci;

B) entità della quota iniziale che si intende sottoscrivere;

C) dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo statuto della cooperativa nonché gli eventuali regolamenti interni;

D) dichiarazione che non sussistono cause di inammissibilità o incompatibilità per l'assunzione della qualità di socio.

Alla domanda vanno allegati copia dello statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione e ogni altro documento richiesto dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.

Il domicilio dei soci, in tutti i rapporti con la cooperativa, è quello risultante dal Libro soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, con obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi a norma dell'art. 25. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel Libro dei soci.

Il nuovo socio ammesso deve versare il valore nominale della quota sottoscritta, nonché il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione di bilancio su proposta degli amministratori, con le modalità ed i tempi previsti nella comunicazione della delibera di ammissione.

ART. 10 – Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

– al versamento della quota sottoscritta;

– ad osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dall'assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;

– a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente alle attività sociali in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

La qualità di socio si perde per dimissioni dal rapporto di lavoro o al termine delle attività affidate al socio stesso, recesso, esclusione, morte del socio, nonché per liquidazione o fallimento.

Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie e comunque ad un valore non superiore a quello nominale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata a pena di decadenza entro e non oltre un anno dal momento in cui si è sciolto il rapporto sociale per morte del socio, recesso o esclusione.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute al fondo di riserva indivisibile di cui all'art. 31 del presente statuto.

ART. 11 – Recesso del socio

Non è ammesso il recesso parziale. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla società il socio che:

- non si trovi più in condizione, sia per motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Il socio che intenda recedere deve darne comunicazione alla società a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; il Consiglio di Amministrazione deve provvedere all'esame della richiesta entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Qualora non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori ne danno immediata comunicazione al richiedente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il quale può proporre opposizione avanti il Tribunale territorialmente competente entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il recesso opera dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda.

ART. 12 – Esclusione del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

A) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

B) non adempia puntualmente agli obblighi assunti e descritti dallo Statuto e dal regolamento interno e a qualsiasi altro titolo verso la cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta;

C) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte a imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti e/o concorrenti con quelle della cooperativa;

D) ometta reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostrando completa mancanza di interesse alla propria permanenza nella cooperativa, disertando le assemblee per tre volte consecutivamente.

E) Il socio lavoratore di cui all'art. 8 lettera A può altresì essere escluso nel caso in cui, per cause non dipendenti dalla cooperativa, la società perda l'appalto per la cui

realizzazione il socio stesso era stato adibito e non possa essere proficuamente ricollocato su altro eventuale appalto senza danneggiare i diritti di altri soci lavoratori all'uopo già impiegati.

Può, altresì, essere escluso il socio in caso di mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società.

Avverso la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale territorialmente competente nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 13 – Trasferimento e caratteristiche delle quote.

Al socio è fatto divieto di cedere la sua quota di partecipazione ai sensi del sesto comma dell'art.2530 c.c.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

La quota di partecipazione è nominativa e non può essere sottoposta a pegno o vincoli volontari.

ART. 14 – Liquidazione delle partecipazioni

In caso di decesso, recesso o esclusione del socio gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo quanto disposto dall'art. 2535 c.c.

In caso di scioglimento del rapporto sociale per recesso, esclusione e/o morte, vige l'assoluto divieto di distribuzione delle riserve e di computo delle riserve.

Tuttavia i soci receduti od esclusi o gli eredi del socio deceduto che abbiano scelto di essere liquidati, hanno soltanto diritto alla liquidazione della quota di capitale effettivamente versata.

ART. 15 – Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio secondo quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina - ove del caso - dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142;
- g) la definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. E) della Legge 3 aprile 2001 n. 142;
- h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

ART. 16 – Diritto di Voto

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro soci da almeno novanta giorni e sono in regola con il versamento delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

ART. 17 – Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Nei casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede

sociale l'eventuale consenso alla stessa e precisamente approvare la decisione

apponendo in calce la propria sottoscrizione preceduta dalla relativa data. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Nel caso di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto, le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

ART. 18 – Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art. 15 lettere b), d), e), f), g) ed h), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Rovigo.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata, raccomandata a mano, telefax, telegramma, posta elettronica oppure con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire ai soci al domicilio comunicato alla società, o al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito risultante dai Libri sociali.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente

costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i

sindaci, se nominati, sono presenti, informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo, qualora nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Il socio che trasferisca la propria residenza o il proprio domicilio deve darne comunicazione alla società; in caso contrario si considererà come inviato, l'avviso spedito (nelle forme più ampie di cui sopra) nella residenza o nel domicilio risultante dal libro soci.

ART. 19 – Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

ART. 20 – Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio per delega scritta, i cui documenti devono essere conservati dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà; in assenza, la delega si considera piena.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) soci.

ART. 21 – Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Presidente, o dal Notaio nei casi previsti dalla legge.

ART. 22 – Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è validamente costituita, secondo le disposizioni dettate in materia di s.r.l.:

-- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

-- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Quando è chiamata a votare l'approvazione o le modifiche al regolamento, la messa in liquidazione e la nomina dei liquidatori, nonché l'approvazione al piano di crisi di cui alla Legge n. 142 del 2001 è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci lavoratori che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti ai soci lavoratori.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto, previste dalla legge, che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti.

ART. 23 – Amministratori

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o più membri (secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina) ma sempre di numero dispari.

Gli amministratori possono essere anche non soci nei limiti di cui all'art. 2542 c.c.

ART. 24 – Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART. 25 - Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle adunanze del Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 9, 11 e 12 del presente statuto devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato o consegnata a mano.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

ART. 26 – Adunanze del consiglio di amministrazione

In caso di richiesta di 2 (due) amministratori, il Consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio italiano.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati alle condizioni e secondo le modalità come sopra specificate all'art. 18.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

ART. 27 – Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, sia ordinaria che straordinaria.

L'organo amministrativo relaziona in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea.

Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i

limiti e le modalità di esercizio della delega.

A norma dell'art. 2544 c.c. non possono essere delegati, oltre le materie previste dall'art. 2475 comma quinto c.c., poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART. 28 – Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART. 29 – Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale da determinare di esercizio in esercizio.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di amministrazione al momento della nomina.

ART. 30 – Organo di controllo

La società può nominare un Sindaco o un Revisore.

La nomina del Sindaco o del Revisore è obbligatoria ove si verifichino i presupposti di legge di cui al comb. disp. artt. 2543 primo comma e 2477 c.c.

Nel caso di nomina dell'organo di controllo si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

Il Sindaco, avente i requisiti previsti dalla legge, resta in carica tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Sindaco è stato sostituito. Il Sindaco è rieleggibile.

La retribuzione annuale deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio fermo restando che al medesimo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Il Sindaco ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c..

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c..

In alternativa al Sindaco, il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2403 ter c.c.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies c.c..

L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 31 – Patrimonio Sociale

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle partecipazioni sottoscritte.

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili netti annuali e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dai conferimenti effettuati e confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale, ove ammessi per legge in relazione alla tipologia sociale di "cooperativa regolata dalla disciplina delle società a responsabilità limitata";

d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ART. 32 – Capitale

Il capitale sociale è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote il cui valore nominale non può essere inferiore al minimo di legge.

ART. 33 – Bilancio e utili

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi e alle disposizioni di legge.

L'Organo amministrativo provvede, altresì, alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale, nonché del Bilancio Sociale, qualora obbligatorio.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale è espressamente previsto un maggior termine non superiore a 180 (centottanta) giorni nel caso lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

La decisione che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali nei seguenti modi:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'art. 34 del presente Statuto;

d) a distribuzione dei dividendi nei limiti previsti dalla legge e in particolare dal c.c.;

e) la restante parte a riserva straordinaria.

Le destinazioni di cui ai punti c), d) ed e) sono consentite solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).

ART. 34 – Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e del relativo regolamento, mediante ripartizione ai soci.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e in ogni caso in relazione al numero delle ore di lavoro con riferimento al tipo di attività svolta dai singoli soci, alla loro qualifica/professionalità e in relazione al tempo di permanenza in società.

I soci volontari non possono ricevere ristorni così come non possono essere remunerati in alcun modo.

I soci possono deliberare la ripartizione dei ristorni nei limiti e nei modi previsti dalla legge e precisamente mediante:

a. erogazione diretta;

b. assegnazione gratuita delle quote sociali;

c. integrazione delle retribuzioni a norma e con i limiti della Legge 3 aprile 2001 n. 142 come modificata dalla Legge 14 febbraio 2003 n. 30.

Si rinvia, tuttavia, alla emanazione di un regolamento per la migliore regolamentazione

della materia dei ristorni anche in relazione ad eventuali altre gestioni mutualistiche poste in essere dalla società.

ART. 35 – Scioglimento e liquidazione

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1) ,2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 c.c. nonché per la perdita del capitale sociale.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge senza indugio.

L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando i poteri ed indicando a chi spetta la rappresentanza.

In caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero patrimonio sociale, a norma dell'art. 2514 c.c. lett. d), sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

ART. 36 – Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno a soprattutto per regolamentare i rapporti tra le società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze come sopra previste.

Il regolamento relativo alle tipologie di rapporti di lavoro che saranno instaurati con soci lavoratori, dovrà essere redatto secondo le disposizioni dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n.142, così come modificata dalla Legge 14 febbraio 2003 n.30.

ART. 37 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Circoscrizione in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla sua nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del circondario in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà irrisolvemente secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ART. 38 – Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'articolo 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to PAOLO BERTANTE

F.to KATIUSCIA CARRAVIERI
F.to ALESSANDRO PAVAN
F.to ROMEO SIMONA
F.to LARA TURRI
F.to ELISA GIOVANNA BORTOLIN (notaio)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 7-3-05 N. 82, ad uso del Registro delle Imprese.
Firma digitale del Pubblico Ufficiale autorizzato. Esente da imposta di bollo.